



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 01 del 27/01/2023	OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale - art. 1, commi 227-229, L. n. 197/2022. Rinvio.
---------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTITRE'**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **GENNAIO**, in modalità ordinaria/telematica con inizio alle ore **13:00**, si è riunita a Terralba presso l'Ufficio del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Orrù Rosella (per delega Pili Sandro)	X	
Pintus Manuela		X
Fanari Davide	X	
Fenu Samuele		X
Corrias Luca		X

Presiede la seduta il Presidente delegato Rosella Orrù.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 2/2016;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Premesso che la legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Preso atto che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute.

Dato atto che l'art. 1, comma 229 della L. 197/2022, prevede che i comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Visto che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dal nostro ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale.

Considerato inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della L. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali.

Richiamato quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

Ritenuto che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della L. 197/2022:

- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale.

Richiamato, inoltre, l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, che prevede: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998".

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Carla Manca, Verbale n. 1 del 27.01.2023.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Verificata la mancanza del numero legale indispensabile ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e della conseguente adozione di una valida Deliberazione relativa all'oggetto.

SI RINVIA

ad altra seduta, da tenersi il giorno 31/01/2023, la Deliberazione in oggetto.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 01 in data 27/01/2023.

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale - art. 1, commi 227-229, L. n. 197/2022. Rinvio

Letto approvato e sottoscritto

P. il Presidente

Rosella Orrù

Il Segretario

Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.11.2023 al 30.11.2023.

Terralba, 15.11.2023.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato